

IVA

Integrazione con "autofattura" elettronica

di **Sandro Cerato**

Anche **l'integrazione delle fatture per acquisti in reverse charge** può avvenire in modalità elettronica tramite l'emissione di un **documento denominato "autofattura"** da inviare con il Sdi.

È quanto emerge dalla lettura di uno dei tanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nelle **Faq** pubblicate sul sito e che vanno a colmare le numerose lacune che ancora sussistono a pochi giorni dall'avvio obbligatorio della fattura elettronica.

È bene premettere che alla base **è necessario distinguere le inversioni contabili** in tre grandi gruppi:

- le **integrazioni e le autofatture emesse a norma dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**, per acquisti di beni e di servizi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia da **soggetti non residenti**. Tali operazioni, essendo effettuate con una **controparte non residente** (anche se identificata ai fini Iva in Italia), sono escluse da qualsiasi obbligo di fattura elettronica, con la conseguente inclusione delle stesse nella comunicazione di cui all'**articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015** (cd. "**esterometro**");
- le **autofatture per acquisti interni**, quali ad esempio le **estrazioni dai depositi Iva**, le **cessioni di omaggi** (per evitare la rivalsa dell'Iva), per i quali la normativa in materia di fatturazione elettronica non fornisce alcuna indicazione. Le disposizioni in materia disciplinano infatti solamente la fattispecie della cd. "**autofattura denuncia**" emessa in applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997**, secondo cui se il cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all'emissione della stessa (come **autofattura**) **entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione**. Per tale ipotesi, il **provvedimento direttoriale 30.04.2018, n. 89757**, prevede che il **documento sia emesso in formato elettronico (Xml)** utilizzando il **codice di tipo documento "TD20"**. Per assimilazione, pur in assenza di precise indicazioni normative, si potrebbe estendere **l'obbligo di emissione dell'autofattura elettronica** anche alla fattispecie della **regolarizzazione dell'avvenuto splafonamento** da parte dell'**esportatore abituale**, posto che con la **risoluzione 16/E/2017** l'Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all'**articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997** (anche in tale caso verrebbe quindi meno l'obbligo di inviare all'Agenzia una copia dell'autofattura emessa per la regolarizzazione);
- le **integrazioni di fatture per acquisti interni di beni e di servizi**, per i quali l'**articolo 17 D.P.R. 633/1972** individua quale debitore dell'imposta il **cessionario** o il **committente** (basti pensare, ad esempio, alle prestazioni di servizi rese dai **subappaltatori nel**

settore edile, nonché alle prestazioni di servizi relative agli edifici).

Per tali ultime operazioni, a differenza dell'autofattura (che costituisce il documento rilevante per l'applicazione dell'imposta), **l'integrazione è eseguita materialmente sul documento emesso dal cedente/prestatore.**

Per tale motivo, la [circolare 13/E/2018](#), considerando che la fattura elettronica non è modificabile, precisa che l'integrazione prevista nelle diverse fattispecie di cui all'[articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) (per citare quelle più "famose") avviene **predisponendo un documento esterno alla fattura** (cartaceo) in cui indicare i dati necessari per l'operazione stessa.

Ora, nelle Faq dell'Agenzia delle entrate la questione è riproposta, evidenziando che **l'integrazione può avvenire di fatto anche in modalità elettronica**, tramite l'emissione di un documento che per consuetudine viene chiamato **"autofattura"** poiché contiene i dati tipici della fattura, ed in particolare l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente.

Tale "autofattura" può essere inviata al Sistema di Interscambio evitando di procedere con l'integrazione cartacea descritta in precedenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

